



Prot. n. \_\_8173\_\_

## BANDO COMUNALE

### Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anni 2009 e 2010

È indetto il bando di cui alla DGR 30 dicembre 2010, n. 3527, secondo le indicazioni operative di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 5 aprile 2011, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2009 e 2010, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1988 n. 431.

I contratti di affitto relativi agli anni 2009 e 2010 per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

È ammessa una sola richiesta di contributo, eventualmente cumulativa per più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del biennio.

#### 1. **Requisiti per la partecipazione al bando**

- A. Può partecipare al bando il titolare di uno o più contratti di locazione (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda:
- a) sia residente nel Comune di Concordia Sagittaria;
  - b) il cui nucleo familiare, definito ai sensi del D.M. 242/2001, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore complessivo come definito ai fini dell'ICI sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (quindi un valore catastale rivalutata di € 49,938,42), e comunque con percentuale di possesso del singolo alloggio non superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
  - c) evidenzii un valore dell'ISEE<sub>fsa</sub> (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo punto 2, non superiore ad € 14.000,00;
- nel caso di cittadino extracomunitario,
- d) sia in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità, oppure abbia provveduto al rinnovo del permesso scaduto entro i termini prescritti, e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189);
  - e) sia in possesso del certificato storico di residenza previsto dall'art. 11 - comma 13 - della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il requisito si ritiene soddisfatto anche se assolto dal coniuge. Tali condizioni possono essere comprovate anche mediante autocertificazione, purché sia possibile acquisire d'ufficio, o sia prodotta, la documentazione a convalida della dichiarazione entro il termine stabilito per la liquidazione dei contributi, in caso contrario si procederà all'esclusione dell'istanza.
- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera 1.A. possono partecipare al bando i soggetti che negli anni 2009 e 2010 occupavano alloggi in locazione:
- a) a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratti di locazione regolarmente registrati ai sensi delle leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché non stipulati fra parenti o affini entro il secondo grado;
  - b) compresi tra le seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  - c) con superficie netta<sup>[1]</sup> non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti e viene incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Tale limitazione non opera per nuclei:

- con numero di componenti superiori a 5,
  - composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del presente bando,
  - comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- d) con contratti stipulati in regime di libero mercato: non possono essere fatti valere periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente Comunale) il cui canone sia agevolato in funzione della condizione economica;

e che:

e) dimostrino un'incidenza del canone integrato, come definito al successivo punto 3.B, in relazione all'ISEfsa (Indicatore Situazione Economica per il fondo sostegno affitti), come definito al successivo punto 2, non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Al fine di evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:

- pensioni esenti:
  - pensioni di guerra;
  - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
  - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
  - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
- redditi non assoggettabili all'IRPEF:
  - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
  - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
  - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
  - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
  - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

Qualora l'incidenza dell'affitto superi la misura del 70%, anche successivamente alla valutazione delle suddette rendite non imponibili, la domanda è considerata incongrua ed il Comune potrà richiedere il cofinanziamento regionale, assumendo a carico del bilancio comunale il 50% del contributo erogato, solo previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Sociale Comunale a cui la domanda sarà trasmessa d'ufficio.

- C. In caso di coabitazione di più nuclei familiari, risultanti all'anagrafe della popolazione residente su separati fogli famiglia, è ammessa la richiesta da parte dei contitolari del contratto di locazione, il canone e le spese sono considerati al 50%.
- D. La domanda è ammissibile per il numero di mesi degli anni 2009 e 2010 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto B.
- E. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per gli anni 2009 e 2010, in altra Regione. Qualora si sia presentata la domanda in altra Regione per uno solo degli anni 2009 o 2010 la domanda dovrà contenere solo i dati relativi all'anno per il quale non è stata presentata domanda in altra Regione.

## **2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEEfsa)**

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno degli affitti (ISEEfsa), viene determinato in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE), risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/2000 e DPCM n. 242/2001 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/2001 (ISEfsa)

$$ISEfsa = ISE + detrazione\_affitto$$

e dividendo il risultato per il valore della scala di equivalenza:

$$ISEEfsa = \frac{ISEfsa}{ParametroScalaEquivalenza}$$

### **3. Modalità di calcolo del contributo**

L'ammontare del contributo verrà determinato separatamente per ciascuna delle due annualità e sarà calcolato come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14% per ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (€ 14.000,00).
- B. Viene determinato il canone integrato sommando le spese di riscaldamento, o le spese condominiali se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 su base annua. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio di competenza degli anni 2009 e 2010.
- C. In caso di coabitazione di più nuclei familiari, al fine del calcolo del contributo il valore del canone integrato viene assunto al 50%.
- D. Il contributo massimo annuo è rappresentato dalla eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00.
- E. Qualora il canone annuo superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo ammissibile si ottiene riducendo il contributo massimo della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque componenti. Nel determinare il canone medio il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo di € 15.000,00.
- F. Qualora la superficie dell'alloggio superi la superficie ammessa viene operata una riduzione del contributo, come sopra determinato, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
  - a) con numero di componenti superiori a 5,
  - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del presente bando,
  - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- G. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per coloro che hanno un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 € il contributo, determinato come sopra, viene preso al 100% per ridursi fino al 10% per coloro che hanno l'ISEEfsa di € 14.000,00.
- H. Se il contributo viene chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

### **4. Modalità di erogazione del contributo**

- A. Qualora le somme disponibili non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso.
- B. Il contributo non sarà dovuto nel caso che l'importo, calcolato con le modalità indicate al punto 3, sia inferiore a € 100,00. Qualora la famiglia del richiedente abbia goduto della detrazione IRPEF per affitto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo non sarà dovuto se la differenza fra contributo e detrazione IRPEF goduta risulta inferiore a € 100,00
- C. L'importo da erogare per l'anno 2009, verrà diminuito della detrazione d'imposta attribuita nelle dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare per il medesimo anno. Parimenti si opererà per l'anno 2010, se l'informazione sarà acquisita prima della liquidazione del contributo.
- D. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione, fatte salve le previsioni della legge 12 novembre 2004, n° 269, a favore del locatore nel caso di morosità del conduttore, previa pattuizione con l'Amministrazione comunale.
- E. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato agli eredi su

presentazione di apposita richiesta e sollevando nel contempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. In caso di mancanza d'azione da parte degli eredi il contributo medesimo sarà revocato trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione.

## **5. Termini e modalità di presentazione della domanda**

Le domande dovranno essere presentate dal giorno 7 aprile 2011 al giorno 27 maggio 2011, presso gli Uffici del 4° Settore (piazza Matteotti 21/a – tel. 0421.270360). Nel caso di domande presentate a mezzo posta, le medesime dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza sopra indicata, pena esclusione, a nulla rilevando la data del timbro postale di spedizione.

Il titolare del contratto di locazione dovrà sottoscrivere le domande in presenza del dipendente addetto, ovvero procedere alla sottoscrizione e trasmettere la documentazione allegando copia non autenticata di un documento di identità valido, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000. Nei casi di impedimento alla sottoscrizione si procederà a norma dell'art. 4 del medesimo DPR 445/2000.

Se il beneficiario è soggetto a tutela o curatela la relativa documentazione sarà sottoscritta rispettivamente dal tutore o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore, a norma dell'art. 5 del DPR 445/2000.

## **6. Controlli**

L'Amministrazione comunale potrà procedere al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate, a norma e con le modalità previste dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

## **7. Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando;
- Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- Titolare del trattamento è il Comune;
- Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (ATI Anci SA – Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni);
- In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

Concordia Sagittaria, 7 aprile 2011

IL RESPONSABILE IV SETTORE  
*f.to - dott. Michelangelo Dal Pos -*

## **NOTE**

- [1]** La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc.. Il dato può essere autocertificato se conosciuto ovvero ricavato dalle superfici dichiarate per il calcolo della TARSU (considerata come superficie lorda ai fini del presente bando e sulla quale si opererà pertanto una riduzione del 30%) o dalle superfici dichiarate nel contratto di locazione.